CITTÀ DI LODI



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Indipendenza - Via Vistarini;

Lodi, 04 Luglio 2012 Prot. N. 23759/2012 Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 286/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

<u>IL DIRIGENTE</u>	
	Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
	Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
	Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
	Vista la richiesta del Presidente dell'Associazione Viviamo insieme il nostro quartiere - Porta d'Adda in ordine alla richiesta di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire lo svolgimento dell'iniziativa denominata "Festa d'Estate";
	ORDINA
	Il giorno 07 Luglio 2012 dalle ore 17.30 alle ore 24.00 (in ogni caso per il tempo ritenuto opportuno dalle Autorità incaricate di garantire la sicurezza durante la manifestazione), è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento della manifestazione, il divieto di transito e sosta con rimozione coatta esteso a tutte le categorie di veicoli lungo i seguenti tratti viari: > P.le Barzaghi > Via Lodino
	 Via Maddalena (tratto Via Isella ÷ Via del Tempio) La prescrizione riguardante il divieto di transito è inoltre da considerarsi estesa a tutte le strade che abbiano immissione diretta sui sopra indicati tratti viari.
	In concomitanza alla limitazione della circolazione nel tratto stradale sopra elencato, si dispongono i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
	In Via Indipendenza è istituito l'obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli che provenienti da via della Costa giungano all'intersezione con Via del Tempio;
	 ▶ In Via Indipendenza (tratto via del Tempio ÷ P.le Barzaghi) è istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli con deroga prevista esclusivamente per i veicoli utilizzati oltre che dai residenti in detto tratto viario anche per i residenti nei tratti stradali di seguito elencati: □ Via Maffeo Vegio
	□ Via Maddalena (tratto Via Lodino ÷ Via Isella)□ Via Isella
	➤ In Via Indipendenza (tratto via del Tempio ÷ Via Isella) è istituito il doppio senso di circolazione ed il divieto di sosta con rimozione coatta esteso a tutte le categorie di veicoli;
	 In Via Maffeo VEGIO si dispone l'inversione dell'attuale senso di marcia; per l'intera durata della manifestazione la circolazione viene pertanto consentita lungo la direttrice Via Indipendenza - Via Maddalena; In Via del Tempio (tratto Via Indipendenza ÷ Via Maddalena), si dispone l'inversione dell'attuale senso di

marcia; per l'intera durata della manifestazione la circolazione viene pertanto consentita lungo la direttrice Via

Via Vistarini (tratto Via del Tempio ÷ Via Lodino) è istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli con deroga prevista esclusivamente per i veicoli utilizzati dai residenti in detto tratto viario per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione con accesso e uscita dall'intersezione Via Vistarini/Via del Tempio.
 Dalle ore 18.00 del giorno 06 Luglio 2012 sino a revoca del provvedimento, si dispone la riapertura del tratto viario di Via Solferino compreso tra Via Piazza e Via Fanfulla; la circolazione dei veicoli verrà pertanto consentita

CITTÀ DI LODI



Settore 7 - Ufficio Viabilità

- □ Nell'ambito della medesima manifestazione viene consentito lo svolgimento dello spettacolo bandistico itinerante denominato "Le fruste della banda Brisighella" che si svolgerà lungo i tratti viari comunali di seguito elencati:
 - P.le Barzaghi partenza ore 18.30
 - Via Lodino (tratto P.le Barzaghi÷ Via Vistarini)
 - Via Vistarini
 - Via della Costa
 - Via Gagnola arrivo casa Circondariale

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio PC/pl

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI